



A.S.U.C. di TUENNO

Amministrazione Separata Usi Civici

COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE

PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO DENOMINATO

Progetto di taglio n. 187/2022/4 – “BAIT DELLA ROCCIA”

ART. 1 - OGGETTO DELLA VENDITA

L'ASUC di Tuenno mette in vendita, in esecuzione della deliberazione n. 21/2022, il lotto di legname uso commercio denominato “Bait della Roccia”, assegnato dall'Autorità Forestale di Cles con verbale n. 187/2022/4 del 15.07.2022 mediante prelievo gruppi di soggetti arborei deperienti in presenza di RN e latifolia da valorizzare

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate PEFC (certificato ICILA-PEFCGS-002720). L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

ART. 2 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

La vendita avrà luogo mediante il sistema dell'asta pubblica tramite il “Portale del Legno trentino” gestito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento. L'offerta dovrà essere pertanto in rialzo rispetto al prezzo stimato dall'Amministrazione. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. In caso di due o più offerte uguali, si procederà per sorteggio. L'aggiudicazione avverrà, in ogni caso, seduta stante. L'inserimento dell'offerta – una volta validata definitivamente - equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente, mentre non vincola l'Amministrazione.

ART. 3 - PREZZO A BASE D'ASTA:

Il prezzo stabilito dal Comitato di Amministrazione per il legname da opera è pari ad € 70,00 al mc, per un valore stimato del lotto pari ad € 45.080,00.

Il legname da combustibile (stimato in 517,00 ton) nonché ramaglie e cimali presenti nell'area potranno essere asportati gratuitamente a cura dell'Impresa aggiudicatrice, che si impegna ad una pulizia generale dell'intera area di cantiere.

Il legname viene posto in vendita secondo la classifica, la qualità e la quantità determinata dall'Ente venditore sulla base degli allegati verbali (fatti salvi i risultati della misurazione definitiva) che dovrà essere accettata dall'aggiudicatario non essendo ammessi reclami per difetti qualitativi o quantitativi. L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per eventuali schegge o corpi estranei, non visibili, presenti nel legname, nonché per eventuali nuclei di bostrico all'interno dell'area di martellata.

ART. 4 – DISPOSIZIONI DI TAGLIO, MODALITA' DI ESECUZIONE E INFORMAZIONI VARIE:

- Dovranno essere garantiti il taglio, l'esbosco e l'accatastamento di tutto il legname da opera derivante da piante che portano impresso il segno del martello forestale; le piante consegnate come legname da opera saranno utilizzate fino al diametro di cm 18 in punta;
- L'area è raggiungibile attraverso la strada forestale di tipo B per malga Tuena, circa 4 km dalla strada provinciale per il lago di Tovel; l'esbosco dovrà effettuarsi **con gru a cavo**, lungo tre linee di esbosco debitamente tracciate in sede di martellata, sempre garantendo il rispetto delle piante perimetrali all'area di taglio oltre che la viabilità presente;
- Eventuali ulteriori piante che dovessero essere eventualmente tagliate ed esboscate, o che dovessero subire danni dalle suddette operazioni dovranno essere richieste e/o comunicate al Custode forestale o all'Autorità forestale così da essere soggette a martellata **prima del taglio**;
- Il legname da opera ricavabile si presume sulla sopra esposta tabella, fatti salvi i risultati delle misurazioni definitive. La ditta acquirente sarà comunque vincolata all'acquisto del legname nel quantitativo finale risultante dalla misurazione;
- L'aggiudicatario del lotto dovrà a proprio totale onere posizionare la corretta cartellonistica, nonché provvedere alla chiusura fisica delle vie di penetrazione nelle zone interessate dai cantieri forestali, in base alle norme vigenti;
- Il legname dovrà essere accatastato in località Capriolo concordando la disposizione dello stesso con il Custode forestale. La formazione di cataste dovrà essere fatta a regola d'arte in modo da garantire la sicurezza degli operatori addetti alla misurazione; in ogni caso il materiale legnoso dovrà essere asportato dai parcheggi entro il 15 giugno 2023;
- Per motivi di carattere ambientale legale alla presenza di tetraonidi le utilizzazioni dovranno essere **sospese dal 15/04 al 15/08** di ogni anno;
- Le utilizzazioni boschive devono essere effettuate da imprese che possiedono i seguenti requisiti:
 - essere iscritte nell'elenco provinciale delle imprese forestali di cui all'art. 61 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 (con relativa sezione di iscrizione a seconda dell'attività svolta), alla cui tenuta provvede la C.C.I.A.A. di Trento;
 - garantire la presenza di un operatore dotato del patentino previsto dall'articolo 102 bis della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.
- Dovranno essere osservate tutte le buone consuetudini in uso nella zona, nonché le eventuali prescrizioni che verranno impartite di volta in volta dall'Autorità Forestale. Al Custode forestale è assegnata la sorveglianza sull'esatta applicazione delle norme elencate. Per ulteriori disposizioni di taglio ed utilizzazione, si rimanda ai progetti di taglio allegati al presente avviso;
- Alla fine delle lavorazioni dovrà essere prestata particolare cura al ripristino o sostituzione della sede stradale e delle canalette eventualmente danneggiate

- I greti di rivi o torrenti, così come le strade e le piste forestali, dovranno essere mantenuti liberi da residui di lavorazione e puliti durante tutta la durata del cantiere forestale;
- Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione, **liberando l'ASUC di Tuenno da qualsiasi responsabilità legata al cantiere forestale, al taglio, all'esbosco e all'accatastamento**. L'acquirente è inoltre obbligato: nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente; a riparare entro la chiusura del lotto le vie, i ponti, i pascoli ecc. eventualmente danneggiati; a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate nonché a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.; a non utilizzare, salva espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco; a non costruire, entro il bosco, tettoie o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario; ad impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti;

ART. 5 – CONSEGNA DEL LOTTO:

La consegna verrà richiesta dall'ASUC di Tuenno alla competente Autorità Forestale entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto. La consegna viene effettuata dall'Autorità forestale, alla presenza del responsabile dell'utilizzazione con l'assistenza del Custode forestale di zona al quale può essere affidata la funzione di rappresentante del proprietario del bosco. In caso di consegna effettuata in via fiduciaria, cui si provvederà dietro specifica domanda, l'acquirente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna.

Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, pena l'immediata sospensione d'autorità dei lavori da parte del rappresentante dell'Ente proprietario. A partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco l'impresa appaltatrice resta obbligata alla custodia della zona assegnata e con la consegna le viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate, nonché la responsabilità per eventuali inosservanze e danni causati a cose o a persone durante e in conseguenza delle operazioni di utilizzazione fino ad avvenuto collaudo finale.

ART. 6 – SUBAPPALTO O CESSIONE DI CONTRATTO:

Il contratto non potrà essere ceduto o subappaltato, in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ente.

ART. 7 – TEMPISTICHE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI:

Il taglio e l'esbosco di tutto il materiale legnoso dovrà essere completato **entro il 31.12.2023**. L'aggiudicataria dovrà in ogni caso comunicare e giustificare eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'acquirente non intervenga o non completi il taglio entro i tempi previsti dall'Amministrazione, il contratto verrà revocato e si procederà ad aggiudicazione al secondo miglior offerente. Le somme versate a qualsiasi titolo non verranno restituite e verranno trattenute dall'Amministrazione come risarcimento danni.

L'ASUC di Tuenno si riserva di concedere una eventuale proroga per giustificati motivi metereologici, dietro opportuna richiesta dell'aggiudicataria.

ART. 8 – PAGAMENTI:

Le modalità di pagamento sono così individuate:

- 30 % dell'importo di aggiudicazione a titolo di acconto, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto;
- 30 % dell'importo di aggiudicazione al termine del taglio e prima di procedere con l'asporto del legname;
- il rimanente entro 60 giorni dall'emissione della regolare fattura di saldo, a seguito di misurazione definitiva; subito dopo la misurazione, e quindi prima di procedere all'asporto, dovrà essere presentata adeguata garanzia tramite fidejussione bancaria, dell'importo pari al totale da saldare (ossia il totale del prezzo di aggiudicazione, dedotto il 30% di acconto e il successivo 30 % da saldare al termine del taglio).

I versamenti saranno eseguiti, dietro emissione di regolare fattura, a mezzo di versamento presso la tesoreria dell'ASUC di Tuenno. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, l'Amministrazione ASUC si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto. Nel caso il contratto sia dichiarato risolto, le somme versate a qualsiasi titolo saranno incamerate dall'ASUC a titolo di risarcimento danni.

ART. 9 - MISURAZIONE

La misurazione sarà effettuata, a piazzale, a seguito di raggruppamento nella posizione individuata e, per il legname da opera, **applicando solo il tarizzo corrente per la corteccia.**

La misurazione sarà eseguita attraverso le seguenti modalità:

- **in catasta;**
- sarà a carico dell'acquirente e dovrà essere eseguita osservando tutte le **norme di sicurezza;**
- verrà conteggiata applicando uno sconto di volume pari al 10% per abete bianco e rosso; o 16% nel larice, salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
- Sono escluse dalla misurazione le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di cm 10 (dieci) e le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata di 10 cm. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura da porre su ogni tronco misurato.
- Di tutte le operazioni, i Custodi forestali dovranno redigere apposito verbale che, firmato da tutti gli intervenuti, servirà di base per la liquidazione del valore della massa legnosa

NB: Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né si faccia rappresentare, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti della misurazione, verrà tenuta distinta e diligente registrazione sia dal Custode forestale di zona o dal suo coadiutore, sia dai rappresentanti delle parti contraenti.

ART. 10 – COLLAUDO:

Il collaudo finale del lotto verrà eseguito dal personale dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Cles in presenza di un rappresentante dell'Amministrazione ASUC e/o dal Custode forestale di zona.

Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di Custodia forestale, il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, in questo capitolato, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo.

Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'acquirente presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente proprietario; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente proprietario. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o dell'acquirente o suo incaricato, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.

Non è ammesso che le operazioni di verifica finale siano effettuate con terreno coperto di neve.

ART. 11 – SICUREZZA:

L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo.

Il cantiere forestale dovrà essere ben riconoscibile, delimitato e segnalato ed il relativo apprestamento sarà a carico dell'acquirente. Tutti gli oneri di sicurezza, nessuno escluso, restano a carico della ditta acquirente.

ART. 12 – PENALI:

Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitoli si applicano le seguenti penali:

- inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
- piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo indicazioni diverse riportate nel capitolato particolare o nel progetto di taglio forestale): euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;

- asportazione o cancellazione della contrassegnatura: euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
- piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
- per apertura di nuove strade o vie di esbosco senza il consenso del proprietario: euro 300,00 (trecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale; oltre all'applicazione delle leggi vigenti in materia.
- taglio di piante (diametro maggiore di 18 cm) senza contrassegno: euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta;
- ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione o nell'asporto del legname dal piazzale dopo il pagamento: euro 60,00 (sessanta) per ogni giorno lavorativo;
- esbosco/trasporto del materiale legnoso senza il consenso del proprietario e prima della misurazione euro 500,00 (cinquecento);
- danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- rilascio dei residui di utilizzazione: euro 5,00 (cinque) per ogni metro stereo stimato, salvo maggiore valore commerciale del materiale legnoso sulla base della stima effettuata dall'Ente proprietario;
- danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale;
- mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con oli idraulici biodegradabili se prevista dal Capitolato d'onere particolare: euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di versamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzario provinciale.

Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica. La ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'ASUC di Tuenno di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 13 – CONTROVERSIE:

Eventuali controversie di natura tecnico forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI:

Per quanto non disposto dal presente capitolato speciale, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia e le disposizioni del progetto di taglio.

La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà appositamente alla ditta acquirente.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.